Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 gennaio 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L 24.500 Trimestrale L. 12.700 Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valore dell'Esercito

Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1977

Sono conferite le seguenti ricompense al valore dell'Esercito:

MEDAGLIE D'ARGENTO

Al gruppo artiglieria da montagna « Conegliano ». — Unità tragicamente colpita negli uomini e nelle infrastrutture dal sisma del 6 maggio 1976, interveniva immediatamente, con la totalità dei superstiti, nell'opera di soccorso alla popolazione di Gemona. Sotto la guida dei comandanti di ogni grado, il personale si prodigava incessantemente per giorni e notti, operando in condizioni di estrema difficoltà ed esponendo spesso la propria vita a manifesto rischio, a causa del perdurare delle scosse e dei crolli, per estrarre dalle macerie i sepolti vivi e, successivamente, i morti. Contribuiva così in modo determinante a ridurre i danni provocati dalla grave sciagura. Rifiutando l'avvicendamento, persisteva nell'opera di soccorso, dando prova di eccezionale saldezza morale, suscitando nella popolazione i più vivi sentimenti di ammirazione e di riconoscenza e tenendo alto il prestigio dell'Esercito. — Gemona del Friuli, 6 maggio-23 luglio 1976.

Al gruppo artiglieria da montagna « Udine ». — Unità tragicamente colpita negli uomini e nelle infrastrutture dal sisma del 6 maggio 1976, interveniva immediatamente, con la totalità dei superstiti, nell'opera di soccorso alla popolazione di Gemona. Sotto la guida dei comandanti di ogni grado, il personale si prodigava incessantemente per giorni e notti, operando in condizioni di estrema difficoltà ed esponendo spesso la propria vita a manifesto rischio, a causa del perdurare delle scosse e dei crolli, per estrarre dalle macerie i sepolti vivi e, successivamente, i morti, contribuendo in modo determinante a ridurre i danni provocati dalla grave sciagura. Proseguiva per lungo tempo, rifiutando l'avvicendamento, l'opera di soccorso, dando prova di eccezionale saldezza morale, suscitando nella popolazione i più vivi sentimenti di ammirazione e di riconoscenza e tenendo alto il prestigio dell'Esercito. — Gemona del Friuli, 6 maggio-25 luglio 1976.

Al 2° reparto logistico leggero del battaglione logistico « Julia ». — Unità tragicamente colpita negli uomini e nelle infrastrutture dal sisma del 6 maggio 1976, interveniva immediatamente in soccorso della popolazione di Gemona. Tutto il personale si prodigava incessantemente nell'opera di soccorso dei sepolti vivi e nel recupero dei morti, operando in condizioni di estrema difficoltà ed esponendo spesso la propria vita a manifesto rischio, a causa del perdurare delle scosse e dei crolli. Proseguiva per lungo tempo, rifiutando l'avvicendamento, l'opera di soccorso, dando prova di eccezionale saldezza morale, suscitando nella popolazione i più vivi sentimenti di ammirazione e di riconoscimento e tenendo alto il prestigio dell'Esercito italiano. — Gemona del Friuli, 6 maggio-25 luglio 1976.

(36)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. **996**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 443, quinto comma, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia della prima facoltà di medicina e chirurgia è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non sono ammesse abbreviazioni di corso ».

La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale della prima facoltà di medicina e chirurgia, di cui agli articoli 444 e 445, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

La scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria della prima facoltà di medicina e chirurgia, di cui agli articoli 448 e 449, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia.

Gli articoli 455, 456, 457, 458, 459, relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni della prima facoltà di medicina e chirurgia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 455. — Alla facoltà di medicina e chirurgia I è annessa la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 456. — La durata della scuola è di tre anni. Il direttore della scuola è un professore di ruolo della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni. Il numero massimo degli iscritti è di dieci per anno per un totale di trenta iscritti per i tre anni di corso.

Art. 457. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni nonché di prestare servizio medico interno per almeno sei mesi per ciascun anno.

Alla fine di ogni anno gli iscritti sosterranno gli esami di profitto sulle singole materie di insegnamento. Lo specializzando che non abbia superato tutti gli esami dell'anno frequentato non potrà essere iscritto all'anno successivo.

Art. 458. — L'esame di diploma consisterà in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale e di medicina delle assicurazioni.

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma si potranno presentare dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sarà loro riconosciuta l'idoneità verranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 459. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:

1° *Anno*:

1) medicina legale generale;
2) elementi di diritto pubblico e privato;
3) tecnica e diagnostica anatomo patologica generale e medico-legale;
4) traumatologia medico-legale;
5) semeiotica medico-legale.

2° *Anno*:

1) medicina legale penalistica;
2) deontologia medica;
3) neuropsichiatria medico-legale;
4) elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
5) indagini di sopralluogo;
6) identificazione personale.

3° *Anno*:

1) medicina legale civilistica e canonistica;
2) tossicologia medico-legale;
3) tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
4) ostetricia e ginecologia forensi;
5) elementi di legislazione del lavoro;
6) elementi di medicina del lavoro;
7) medicina delle assicurazioni;
8) medicina legale militare e pensionistica civile.

Gli articoli 532, 533, 534, 535, 536, 537, relativi alla scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio della prima facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in endocrinologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in endocrinologia

Prima facoltà di medicina e chirurgia

Art. 532. — La scuola assume la denominazione di scuola di specializzazione in endocrinologia con sede nei locali attribuiti all'endocrinologia della prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola è diretta dal professore ufficiale della materia o da un professore di ruolo di materia affine.

Art. 533. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ad ogni anno accademico possono essere ammessi alla scuola ventuno candidati.

Art. 534. — Gli aspiranti saranno ammessi alla scuola in base alla classifica di un esame preliminare che comprende una prova scritta ed una orale che si svolgerà entro il mese di dicembre.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti stabiliti secondo il programma del corso, nonché l'istituto sede della scuola.

Art. 535. — Coloro che non ottempereranno all'obbligo di frequentare ai corsi di insegnamento ed al servizio di corsia e di laboratorio non potranno ottenere l'attestazione di frequenza, necessaria per l'ammissione agli esami.

Alla fine di ciascun anno accademico coloro che abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza potranno sostenere gli esami di profitto, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione al corso successivo.

Art. 536. — Al termine del terzo anno, per conseguire il diploma di specializzazione in endocrinologia, gli iscritti, oltre ad aver superato le prove di esame dei singoli, dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di ordine endocrinologico (clinico e sperimentale) che sarà stabilito in base agli accordi presi con il direttore della scuola.

I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso o all'esame di diploma potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.

Art. 537. — Le materie saranno le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia ed embriologia degli organi endocrini;
2) fisiologia endocrina;
3) biochimica endocrina;
4) anatomia patologica delle malattie endocrine (biennale);
5) semeiotica e diagnostica endocrine (biennale).

2° *Anno*:

1) anatomia patologica delle malattie endocrine (biennale);
2) semeiotica e diagnostica endocrine (biennale);
3) patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale);
4) eredopatologia endocrina.

3° *Anno*:

1) patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale);
2) terapia delle malattie endocrine.

Inoltre vengono inseriti quattro insegnamenti facoltativi di cui uno a scelta del candidato sarà materia d'esame.

I suddetti insegnamenti sono:

tecniche di laboratorio endocrinologiche;
endocrinologia ostetrico-ginecologica;
endocrinochirurgia;
psiconeuroendocrinologia.

Il programma di ciascun anno di corso sarà svolto in almeno sessanta lezioni globali e sarà integrato da seminari, conferenze, esercitazioni.

L'art. 612, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 612. — Non sono previste abbreviazioni di corso.

Dopo l'art. 652, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in criminologia clinica.

Scuola di specializzazione in criminologia clinica

Art. 653. — Presso la cattedra di antropologia criminale della seconda facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli, è istituita la scuola di specializzazione in criminologia clinica; essa è diretta dal titolare della cattedra predetta, o dal titolare di disciplina strettamente affine.

Art. 654. — La scuola ha due indirizzi:

a) indirizzo medico psicologico e psichiatrico forense, per i laureati in medicina e chirurgia;

b) indirizzo socio-psicologico, per i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, pedagogia, sociologia, psicologia, lettere e filosofia.

Dell'indirizzo seguito viene fatta espressa menzione sul diploma di specializzazione.

La durata del corso della scuola è di tre anni. La frequenza è obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 655. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1) criminologia generale (I);
2) elementi di diritto;
3) elementi di sociologia;
4) elementi di psicologia;
5) elementi di biologia;
6) metodologia della ricerca;
7) criminologia generale (II);
8) criminologia minorile;
9) trattamento criminologico;
10) politica criminale e diritto penitenziario.

Insegnamenti fondamentali dell'indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense:

1) psicopatologia generale;
2) psichiatria clinica;
3) diagnostica criminologica;
4) medicina legale e criminalistica;
5) psicodiagnostica;
6) neurologia e psichiatria forense;
7) prevenzione della patologia del comportamento;
8) tecniche di rieducazione minorile;
9) legislazione socio-sanitaria.

Insegnamenti fondamentali dell'indirizzo socio-psicologico:

1) elementi di psicopatologia generale;
2) elementi di psichiatria clinica e forense;
3) tecniche di servizio sociale;

4) antropologia culturale;
5) elementi di medicina legale;
6) psicologia sociale;
7) tecniche psicopedagogiche;
8) sociologia della devianza;
9) metodi di prevenzione.

Insegnamenti complementari:

1) antropofenomenologia;
2) etologia dei comportamenti criminosi;
3) sociologia del diritto;
4) psicobiologia;
5) economia della sicurezza e della difesa sociale;
6) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;
7) igiene mentale;
8) psicoterapia.

Art. 656. — Il piano di studi della scuola di specializzazione è il seguente:

1° *Anno* (comune ai due indirizzi):

1) criminologia generale (I);
2) elementi di diritto;
3) elementi di sociologia;
4) elementi di psicologia;
5) elementi di biologia;
6) metodologia della ricerca;
7) una materia integrativa a scelta.

2° *Anno*:

A) Indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense:

1) criminologia generale (II);
2) psicopatologia generale;
3) psichiatria clinica;
4) diagnostica criminologica;
5) medicina legale e criminalistica;
6) psicodiagnostica;
7) criminologia minorile;
8) una materia integrativa a scelta.

B) Indirizzo socio-psicologico:

1) criminologia generale (II);
2) elementi di psicopatologia generale;
3) elementi di psichiatria clinica e forense;
4) tecniche di servizio sociale;
5) antropologia culturale;
6) elementi di medicina legale;
7) criminologia minorile;
8) una materia integrativa a scelta.

3° *Anno*:

A) indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense:

1) neurologia e psichiatria forense;
2) prevenzione della patologia del comportamento;
3) trattamento criminologico;
4) tecniche di rieducazione minorile;
5) legislazione socio-sanitaria;
6) politica criminale e diritto penitenziario;
7) una materia integrativa a scelta.

B) indirizzo socio-psicologico;

1) psicologia sociale;
2) tecniche psico-pedagogiche;
3) sociologia della devianza;
4) metodi di prevenzione;
5) trattamento criminologico;
6) politica criminale e diritto penitenziario;
7) una materia a scelta integrativa.

Art. 657. — All'atto della domanda di iscrizione a ciascuno dei tre anni di corso, l'allievo dovrà indicare alla segreteria della scuola una materia integrativa, da scegliere fra le materie complementari ovvero fra quelle fondamentali appartenenti all'indirizzo al quale non è iscritto. L'indicazione è vincolante.

Art. 658. — Gli insegnamenti potranno essere integrati da esercitazioni pratiche nonchè da conferenze tenute da esperti italiani e stranieri.

Art. 659. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in giurisprudenza, in scienze politiche, in pedagogia, in sociologia, in psicologia, in lettere e in filosofia, in numero complessivo non superiore a trenta per i tre anni di corso. L'ammissione avviene mediante concorso per esami.

Art. 660. — Gli esami di profitto sono tenuti ogni anno per singole materie o per gruppi di materie. Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve aver sostenuto ventidue esami, dei quali diciannove relativi alle materie fondamentali del suo indirizzo e tre relativi alle materie integrative da lui scelte.

I voti degli esami di profitto sono attribuiti in trentesimi, il voto dell'esame di diploma è attribuito in cinquantesimi.

Art. 661. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta originale, in una delle materie oggetto di insegnamento. Il tema, concordato con il docente, dovrà essere presentato al direttore della scuola per l'approvazione entro trenta giorni dalla data di inizio dell'ultimo anno di corso.

A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista in criminologia clinica, con la specificazione dell'indirizzo seguito.

Art. 662. — Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione dello statuto dell'Università di Napoli.

L'art. 679 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 602, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che gli insegnamenti di cui al punto *c*) sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

c) radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei Conti, addì 29 dicembre 1977
Registro n. 146 Istruzione, foglio n. 324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1977.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato delle motovedette « CP 2038 » e « CP 2039 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 31 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Le motovedette « CP 2038 » e « CP 2039 », affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, vengono iscritte nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 20 agosto 1977.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sara comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1977

LEONE

RUFFINI — LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1977
Registro n. 33 Difesa, foglio n. 198

(98)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1977.

Nomina di un componente del Consiglio superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1961, n. 257, concernente la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1961, Atti di Governo, registro n. 136, foglio n. 29;

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 203, con cui sono state apportate modifiche alla composizione e all'ordinamento del Consiglio superiore di sanità;

Visto il proprio decreto 7 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1976, registro n. 3 Sanità, foglio n. 243, con il quale veniva provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio superiore di sanità per il triennio 1976-78, nonché alla ripartizione delle competenze per materie tra le singole sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse;

Considerato che è deceduto al Cairo (Egitto) il 3 marzo 1977 il prof. dott. Giambattista Bietti, esperto in oculistica;

Ritenuta l'opportunità di nominare al posto di oculista resosi libero il prof. dott. Giuseppe Scuderi, direttore della clinica oculistica dell'Università di Bari;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Il prof. dott. Giuseppe Scuderi viene nominato componente del Consiglio superiore di sanità nella qualità di docente in oculistica.

Il prof. dott. Giuseppe Scuderi viene assegnato alle sezioni I e III.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1977

LEONE

DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1977
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 278

(193)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1977.

Estensione ai connazionali rimpatriati dal Vietnam meridionale delle provvidenze disposte a favore dei profughi da altri Paesi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319 e 5 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, recanti disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza dello stato di necessità di cui agli articoli 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319 e 5 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, nei riguardi dei connazionali residenti nel territorio del Vietnam meridionale anteriormente alla data del 1° gennaio 1975 e che siano rimpatriati o rimpatrieranno dopo tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1977

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per gli affari esteri
FORLANI

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(13776)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Refrattari Massa, in Genova, stabilimento di Massa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Refrattari Massa, con sede legale in Genova e stabilimento di Massa (Massa Carrara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Refrattari Massa, con sede legale in Genova e stabilimento di Massa (Massa Carrara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 aprile 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(257)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977

Emissione di certificati speciali di credito per lire 2.374.040.000.000, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, riguardante lo sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183, recante disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80, ed, in particolare, l'ultimo comma dell'art. 22 della stessa legge il quale, nello stabilire che il versamento all'I.N.P.S. degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-80, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589, verrà effettuato per gli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'I.N.P.S. medesimo, ha autorizzato il Ministro per il tesoro a provvedere alla copertura della relativa spesa, fino a concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti predetti, mediante l'assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio e lungo termine, oppure attraverso l'emissione di buoni poliennali del Tesoro o di certificati di credito, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1975, n. 394;

Considerato che, in base ai rendiconti annuali dell'I.N.P.S. Gestione assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, relativi agli anni 1973, 1974, 1975 e 1976, risulta un credito dell'I.N.P.S. verso lo Stato per sgravi contributivi nel Mezzogiorno, ai sensi della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e della legge 4 agosto 1971, n. 589, da rimborsarsi a norma del ripetuto art. 22, ultimo comma, della citata legge 2 maggio 1976, n. 183, per complessive L. 2.237.426.721.274;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento della somma di lire 1.981 miliardi, in conto del predetto importo dovuto, di far luogo ad un'emissione di certificati speciali di credito;

Visto il richiamato art. 2 della legge 4 agosto 1975, n. 394, il quale, fra l'altro, prevede che:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati speciali di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi in genere mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) i certificati predetti e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi;

Considerato che la proroga al 31 dicembre 1980 dello sgravio contributivo disposto dal terzo comma dell'articolo 1 del già ricordato decreto-legge n. 429, comporti che fino allo stesso anno possano emettersi certificati di credito e che, pertanto, giusta quanto previsto dall'art. 2 della soprarichiamata legge n. 394, l'ammortamento dei certificati medesimi, da emettersi nel periodo 1977-80, debba decorrere dal 1° luglio 1981;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere i suddetti certificati speciali di credito, al fine di reperire sollecitamente i fondi occorrenti per l'attuazione della innanzi descritta disposizione legislativa, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, un'emissione di certificati speciali di credito, con sca-

denza 1° luglio 1991, per l'importo in valore nominale di lire 2.374.040.000.000 (duemilatrecentosettantaquattromiliardiquarantamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione lordo: L. 83,50 per ogni cento lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse: lire 10% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in dieci serie di uguale importo. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonché la riunione e la divisione dei certificati stessi, sempreché appartengano alla stessa serie ed abbiano numerazione progressiva.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1991.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1982 e l'ultima il 1° luglio 1991, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 1° marzo di ogni anno, e, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1982, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e di un foglio di 27 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « SGRAVIO DI ONERI SOCIALI NEL MEZZOGIORNO » « ARTICOLO 22 - ULTIMO COMMA - DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1978-1991 » « PRIMA EMISSIONE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso d'interesse, per la eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, nonché per la data, per la dicitura « IL MINISTRO » e per l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il rovescio del corpo del titolo reca, stampati litograficamente, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 27 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1978-1991 » « PRIMA EMISSIONE » « ARTICOLO 22 - ULTIMO COMMA - DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero

di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonché della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% » « 1978-1991 » « PRIMA EMISSIONE » « ART. 22 - ULTIMO COMMA - DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183 ». Segue l'indicazione del numero della cedola e dell'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 27 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano nel prospetto le medesime diciture delle cedole, tranne l'indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti, nonché le cornici, sono stampate in calcografia; la serie e il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonché la firma del Ministro sono inpresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ad ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni su indicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1982 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1977
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 85

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10% - 1978-1988 EMESSI PER NOMINALI LIRE 2.374.040.000.000, AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1978	118.702.000.000	—	2.374.040.000.000
1-1-1979	118.702.000.000		
1-7-1979	118.702.000.000	—	2.374.040.000.000
1-1-1980	118.702.000.000		
1-7-1980	118.702.000.000	—	2.374.040.000.000
1-1-1981	118.702.000.000		
1-7-1981	118.702.000.000	—	2.374.040.000.000
1-1-1982	118.702.000.000		
1-7-1982	118.702.000.000	237.404.000.000	2.136.636.000.000
1-1-1983	106.831.800.000		
1-7-1983	106.831.800.000	237.404.000.000	1.899.232.000.000
1-1-1984	94.961.600.000		
1-7-1984	94.961.600.000	237.404.000.000	1.661.828.000.000
1-1-1985	83.091.400.000		
1-7-1985	83.091.400.000	237.404.000.000	1.424.424.000.000
1-1-1986	71.221.200.000		
1-7-1986	71.221.200.000	237.404.000.000	1.187.020.000.000
1-1-1987	59.351.000.000		
1-7-1987	59.351.000.000	237.404.000.000	949.616.000.000
1-7-1988	47.480.800.000		
1-7-1988	47.480.000.000	237.404.000.000	712.212.000.000
1-1-1989	35.610.600.000		
1-7-1989	35.610.600.000	237.404.000.000	474.808.000.000
1-1-1990	23.740.400.000		
1-7-1990	23.740.400.000	237.404.000.000	237.404.000.000
1-1-1991	11.870.200.000		
1-7-1991	11.870.200.000	237.404.000.000	—

(154)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1977.

Sostituzione del presidente della commissione per la decisione dei ricorsi amministrativi presentati avverso le liquidazioni effettuate dall'ENEL.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente la istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto il decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, in data 3 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 325 del 16 dicembre 1963, concernente la costituzione della commissione prevista dal n. 5 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è istituita dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, per la decisione dei ricorsi amministrativi presentati avverso le liquidazioni effettuate dall'ENEL;

Visto il decreto del Ministro per l'industria ed il commercio 6 febbraio 1964, con il quale il dott. Giuseppe D'Avino, presidente di sezione del Consiglio di Stato, è stato nominato presidente della predetta commissione;

Considerato che il dott. D'Avino ha rassegnato le dimissioni da detto incarico;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla sostituzione del presidente della commissione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Mario Stella Richter, già primo presidente della Corte di cassazione, è nominato presidente della commissione per la decisione dei ricorsi amministrativi presentati avverso le liquidazioni effettuate dall'ENEL, costituita col decreto del Ministro per l'industria ed il commercio in data 3 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 325 del 16 dicembre 1963, in sostituzione del dott. Giuseppe D'Avino, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(13678)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lendi-Fibre S.p.a., in Lendinara.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 maggio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lendi-Fibre S.p.a., con sede in Lendinara (Rovigo), con effetto dal 1° marzo 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lendi-Fibre S.p.a., con sede in Lendinara (Rovigo), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(145)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lendi-Fibre S.p.a., in Lendinara.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 maggio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lendi-Fibre S.p.a., con sede in Lendinara (Rovigo), con effetto dal 1° marzo 1976;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lendi-Fibre S.p.a. con sede in Lendinara (Rovigo), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(146)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Vister S.p.a., in Casatenovo e A. Angiolini S.p.a., in Milano, ora Vister S.p.a.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte

Vister S.p.a., con sede in Casatenovo (Como) e A. Angiolini S.p.a., con sede in Milano, ora Vister S.p.a., con effetto dal 28 febbraio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Vister S.p.a., con sede in Casatenovo (Como) e A. Angiolini S.p.a., con sede in Milano, ora Vister S.p.a., è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(147)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Vister S.p.a., in Casatenovo e A. Angiolini S.p.a., in Milano, ora Vister S.p.a.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Vister S.p.a., con sede in Casatenovo (Como) e A. Angiolini S.p.a., con sede in Milano, ora Vister S.p.a., con effetto dal 28 febbraio 1977;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Vister S.p.a., con sede in Casatenovo (Como) e A. Angiolini S.p.a., con sede in Milano, ora Vister S.p.a., è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(148)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana della Sila Piccola, società cooperativa a responsabilità limitata, in Taverna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana della Sila Piccola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Taverna (Catanzaro), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana della Sila Piccola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Taverna (Catanzaro), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(223)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1977.

Sostituzione di due componenti del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto 28 febbraio 1974, concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 1974, n. 66, e successive modifiche;

Visto il telegramma n. 01565 del 30 novembre 1977, con il quale il Ministero delle partecipazioni statali ha designato, quale proprio rappresentante nel consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, il dott. Mario Schiavone in sostituzione del dott. Cesare Frassinetti nonchè il dott. Carlo Sarchi, quale rappresentante del settore industriale a partecipazione statale, in sostituzione dell'avv. Francesco Forte, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Mario Schiavone e il dott. Carlo Sarchi entrano a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione rispettivamente, del dott. Cesare Frassinetti e dell'avv. Francesco Forte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1977

Il Ministro: OSSOLA

(119)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1977.

Nomina di revisori ufficiali dei conti per la seconda sessione dell'anno 1976.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte avanzate per la seconda sessione ordinaria del 1976 dalla commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'allegato elenco.

Roma, addì 29 dicembre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

ELENCO NOMINATIVO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI RELATIVO ALLA SECONDA SESSIONE 1976

N. d'ord	Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
1	Accarino Pio	6- 5-1943	Cava dei Tirreni	Cava dei Tirreni	Procuratori legali
2	Adesso Pasquale	18- 3-1936	Altamura	Corato	Ragionieri
3	Agosta Carlo	3- 4-1945	Torino	Torino	Dottori commercialisti
4	Agosti Giorgio	17-10-1910	Torino	Torino	Avvocati
5	Airoldi Renato	19- 1-1942	Novara	Novara	Ragionieri
6	Alberici Wilmer	25- 7-1932	Torrile	Parma	Non iscritto
7	Alberti Giovanni Battista	2- 4-1941	Legnago	Verona	Dottori commercialisti
8	Alfieri Elio	26- 9-1944	Portici	Portici	Ragionieri
9	Alemanno Corrado	20- 3-1937	Lecce	Lecce	Dottori commercialisti
10	Amato Salvatore	19- 9-1922	Roma	Roma	Non iscritto
11	Amatucci Italo Elvio	14- 6-1909	Napoli	Roma	Ingegneri
12	Amoruso Nicola	12- 1-1941	Bari	Bari	Dottori commercialisti
13	Angelino Maria Luisa	12- 8-1942	Roma	Roma	Avvocati
14	Antonelli Giuseppina	3- 3-1923	Perugia	Perugia	Non iscritto
15	Arcarese Giuseppe	6- 6-1941	Roma	Roma	Ragionieri
16	Argnani Vincenzo	15- 2-1939	Faenza	S. Donato Milanese	Non iscritto
17	Arrigoni Alberto	14- 3-1945	Varese	Milano	Dottori commercialisti
18	Augenti Carlo	15- 6-1914	Casarano	La Spezia	Avvocati
19	Avanzini Alessandro	3- 1-1944	Como	Milano	Dottori commercialisti
20	Azzali Giampiero	20-12-1927	Piacenza	Pavia	Avvocati
21	Azzolini Giuseppe	9- 7-1913	Cremona	Cremona	Non iscritto
22	Badalotti Claudio	6- 3-1940	Bergamo	Milano	Dottori commercialisti
23	Baldassari Domenico	10-11-1941	Lucca	Pisa	Ragionieri
24	Baldessari Mario	11- 8-1911	Trento	Milano	Non iscritto
25	Baldrachi Carlo	7-11-1906	Bolzano	Udine	Non iscritto
26	Ballauco Dario	3-11-1930	Bordighera	Bordighera	Ragionieri
27	Balletto Sandro	13-12-1944	Cagliari	Cagliari	Dottori commercialisti
28	Bandiera Emilio	6-12-1922	Palestrina	Roma	Non iscritto
29	Banfi Giuseppe Antonio	26- 5-1925	Caravaggio	Bergamo	Non iscritto
30	Barato Roberto	12- 4-1938	Zelarino	Pordenone	Ragionieri
31	Bargellini Mauro	16- 1-1948	Cagliari	Cagliari	Ragionieri
32	Barlassina Pier Giorgio	19- 8-1937	Meda	Monza	Dottori commercialisti
33	Barone Luigi	14- 7-1941	Roma	Roma	Ragionieri
34	Bassani Carlo	8- 8-1939	Virgilio	Mantova	Dottori commercialisti

N. d'ord.	Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
35	Bassi Luigi	10- 6-1940	Parma	Parma	Ragionieri
36	Baumgartner Alfred	23- 7-1940	Brunico	Brunico	Dottori commercialisti
37	Belli Gianfranco	1- 9-1925	Fontevivo	Parma	Ragionieri
38	Bellisario Fiorino	23- 9-1932	Treglio	Cremona	Dottori commercialisti
39	Beltrami Ottorino	13- 8-1917	Pisa	Milano	Ingegneri
40	Beccelli Luciano	16-10-1942	Verona	Cerea	Dottori commercialisti
41	Bernardini Luigi Sandro	25- 5-1939	Roma	Roma	Ragionieri
42	Bertolani Mauro	30- 9-1944	Reggio Emilia	Rubiera	Dottori commercialisti
43	Bettazzi Pietro	26- 2-1921	Soresina	Cremona	Ragionieri
44	Bianchini Saverio	3- 1-1946	Roma	Roma	Dottori commercialisti
45	Bianco Pietro	18-12-1926	Fasano	Fasano	Non iscritto
46	Bidoli Sandro	23-12-1939	Treviso	Treviso	Dottori commercialisti
47	Biffi Renato	20- 1-1921	Milano	Roma	Non iscritto
48	Bilosi Cesare	5-12-1921	Ravenna	Ravenna	Non iscritto
49	Bonalumi Anna	19- 2-1920	Desio	Cusano Milanino	Ragionieri
50	Bonamici Vasco	3-12-1936	Fucecchio	Fucecchio	Ragionieri
51	Bonanni Luigi	28- 4-1938	Roma	Roma	Ragionieri
52	Bonazza Giuseppe	18- 8-1942	Leno	Botticino Sera	Ragionieri
53	Bonazzi Arnaldo	18- 3-1934	Lecce	Lecce	Dottori commercialisti
54	Bonetti Luciano	26-12-1922	Milano	Milano	Non iscritto
55	Bonissone Emanuele	9-12-1936	Genova-Sestri	Milano	Non iscritto
56	Bordin Evasio	6- 8-1926	Vicenza	Vicenza	Ragionieri (Elenco speciale)
57	Borgna Giovanni	2-12-1911	Genova	Genova	Avvocati
58	Borri Renzo	29- 8-1930	Firenze	Carimate	Dottori commercialisti
59	Bossi Roberto	26- 5-1924	Lodi	Lodi	Dottori commercialisti
60	Bozzo Roberto Adriano	4- 8-1941	Genova	Camogli	Dottori commercialisti
61	Braito Giuseppe	11- 2-1929	Gardolo	Roma	Non iscritto
62	Breda Francesco	15-11-1930	Padova	Padova	Dottori commercialisti
63	Bresolin Luciano	28- 7-1938	Bassano del Grappa	Bassano del Grappa	Dottori commercialisti
64	Bressan Giuseppe	12-10-1940	Seren del Grappa	Bolzano	Ragionieri
65	Brigaglia Salvatore	9-11-1927	Tempio Pausania	Calangianus	Non iscritto
66	Bruni Francesco	6- 1-1932	Pistoia	Roma	Ingegneri
67	Brusasco Giuseppe	5- 8-1912	Torino	Torino	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
68	Bumma Michele	1- 1-1940	Mormanno	Torino	Dottori commercialisti
69	Cabry Ernesto	4- 2-1931	Polinago	Carpi	Non iscritto
70	Cafiero Vincenzo	18-11-1937	Taranto	Praiano	Dottori commercialisti
71	Cagnolati Amilcare	16-11-1913	Parma	Parma	Non iscritto
72	Calabretta Giovanni	29- 8-1945	Viareggio	Roma	Dottori commercialisti
73	Calcopietro Giuseppe	9-10-1920	Polistena	Milano	Non iscritto
74	Callegari Enrico	24- 5-1932	Bottrighe	Bolzano	Ragionieri
75	Callegari Giovanni	13- 5-1940	Padova	Padova	Dottori commercialisti
76	Camerani Massimo	21- 2-1946	Roma	Roma	Ragionieri
77	Camminati Luigi	27-10-1940	Fiorenzuola d'Arda	Fiorenzuola d'Arda	Dottori commercialisti
78	Canciani Nerino	26- 9-1939	Trieste	Pasian di Prato	Dottori commercialisti
79	Canessa Luciano	14-10-1919	Livorno	Perugia	Non iscritto
80	Canevello Giovanni Battista	21- 4-1934	Genova	Genova	Non iscritto
81	Cangemi Antonio	28- 9-1923	Caltagirone	Catania	Ragionieri
82	Canu Antonio	25- 3-1935	Roma	Roma	Ragionieri
83	Capra Francesco	3-11-1932	Roma	Roma	Non iscritto
84	Cariota Ferrara Ugo	3- 2-1912	S. Agata dei Goti	Milano	Non iscritto
85	Caroli Cesare	10-11-1934	Ravenna	Milano	Non iscritto
86	Casalengo Francesco	14- 8-1910	Asti	Roma	Non iscritto
87	Casotti Giancarlo	6- 9-1930	Torino	Carimate	Dottori commercialisti
88	Cassola Amedeo	10-11-1901	Napoli	Milano	Ragionieri
89	Castelli Fabio	24- 1-1934	Appiano Gentile	Como	Dottori commercialisti
90	Castelli Stefano	25- 1-1940	Messina	Messina	Dottori commercialisti

N. d'ord	Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
91	Cattaneo Remo	10- 6-1925	Milano	Milano	Non iscritto
92	Cavallini Vittorio	24-10-1939	Domodossola	Milano	Dottori commercialisti
93	Cavicchioli Giovanni Battista	23- 4-1940	Torino	Torino	Dottori commercialisti
94	Cecchini Alberto	26- 3-1938	Roma	Roma	Ragionieri
95	Cenderelli Emilio	25- 7-1920	Genova	Torino	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
96	Cenzi Giovanni Battista	10- 6-1944	Sandrigo	Vicenza	Dottori commercialisti
97	Cerutti Antonio	3- 6-1926	Borgomanero	Borgomanero	Non iscritto
98	Cesaretti Gino	23- 9-1938	Capannori	Capannori	Ragionieri
99	Cespa Nicola	7- 8-1916	Ortona	Ortona	Dottori commercialisti
100	Chianucci Claudio	21-12-1921	Milano	Milano	Non iscritto
101	Cianfrone Mario	14- 3-1937	Mozzagrogna	Lucera	Non iscritto
102	Ciarcià Domenico	29- 3-1919	Torino	Torino	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
103	Cicolella Augusto Alberto	27- 3-1939	Foggia	Foggia	Dottori commercialisti
104	Cingolani Giuseppe	13-10-1932	Recanati	Milano	Dottori commercialisti
105	Cirilli Roberto	11- 1-1943	Jesi	Jesi	Dottori commercialisti
106	Clima Felice	6- 1-1933	Apricena	Padova	Non iscritto
107	Colatei Giancarlo	9- 7-1937	Roma	Roma	Dottori commercialisti
108	Colombo Giacomo	15-10-1934	Agrate Brianza	Agrate Brianza	Ragionieri
109	Colombo Valentino	12-10-1941	Busto Arsizio	Busto Arsizio	Dottori commercialisti
110	Comoglio Caterina Marcella	15-12-1939	Torino	Torino	Ragionieri
111	Consentino Francesco	16- 2-1924	Marsala	Marsala	Avvocati
112	Consentino Francesco	24- 4-1927	Mistretta	Messina	Dottori commercialisti
113	Conte Luigi	11- 3-1917	Napoli	Moglia	Dottori commercialisti
114	Cordella Corrado	1- 5-1944	Foggia	Foggia	Dottori commercialisti
115	Cormio Luigi	6-12-1911	Milano	Milano	Non iscritto
116	Corradini Giuseppe	19- 3-1921	Modena	Modena	Dottori commercialisti
117	Cottica Aldo	23-10-1939	Tirano	Sondrio	Dottori commercialisti
118	Crema Alfonso	7- 4-1918	Torre Bormida	Savona	Ragionieri
119	Crestani Alferio	10-10-1935	Conco	Bassano del Grappa	Dottori commercialisti
120	Crocchiante Antonio	17-11-1924	Tivoli	Roma	Ragionieri
121	Curti Guido	11- 9-1938	Torino	Torino	Dottori commercialisti
122	D'Alleva Salvatore	11- 5-1939	Orsogna	Orsogna	Dottori commercialisti
123	Dami Enzo	1- 9-1918	Genova	Milano	Dottori commercialisti
124	Dami Franca	9-12-1940	Milano	Milano	Dottori commercialisti
125	Danda Giuseppe	21- 3-1935	Chiampo	Arzignano	Dottori commercialisti
126	Daniele Luigi	5-12-1937	Roma	Roma	Ragionieri
127	Danna Giuliano	20- 6-1927	Genova	Milano	Non iscritto
128	Dattolo Antonio	26- 3-1933	Catanzaro	Torino	Non iscritto
129	De Blasio Donato	3- 8-1938	Milano	Milano	Ragionieri
130	De Carlo Rino Franco	9- 3-1940	Conegliano	Vittorio Veneto	Dottori commercialisti
131	Dedemo Elisabetta	21- 3-1928	Venezia	Venezia	Ragionieri
132	De Domenico Francesco	1- 6-1938	Bovalino	Reggio Calabria	Dottori commercialisti
133	De Falco Giuseppe	25- 7-1939	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
134	de Mauro Giuseppe	29-11-1938	Foggia	Foggia	Dottori commercialisti
135	De Mitri Luigi	24- 5-1926	Lecce	Lecce	Dottori commercialisti
136	De Santis Francesco	25- 9-1939	Lucera	Bari	Dottori commercialisti
137	Di Franco Giuseppe	1- 1-1937	Bari	Altamura	Ragionieri
138	Di Mattina Francesco	9-11-1941	Lecce	Lecce	Dottori commercialisti
139	Di Nicola Melchiorre	23- 4-1941	Trapani	Trapani	Non iscritto
140	Dolcini Roberto	5- 7-1916	White Plains (USA)	Cesena	Dottori commercialisti
141	Draghi Renzo	10- 9-1943	Zavattarello	Voghera	Ragionieri
142	Dulio Francesco	6- 8-1924	Milano	Novara	Ragionieri
143	Durante Silvano	4-12-1924	Roma	Reggio Calabria	Non iscritto
144	Emmanuele Emanuele	18- 4-1937	Palermo	Roma	Avvocati
145	Esposito Mario	8-12-1938	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Ragionieri
146	Fabris Mario	30- 5-1934	Pola	Thiene	Dottori commercialisti
147	Fabrizi Italo	24-10-1922	Roma	Roma	Non iscritto

N. d'ord.	Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
148	Fadini Renato	28- 5-1944	S. Giovanni Lupatoto	Verona	Dottori commercialisti
149	Faenzi Franco	2- 9-1935	Chianciano Terme	Chianciano Terme	Ragionieri
150	Faini Sandro	9- 1-1926	Rimini	Rimini	Ragionieri
151	Faresin Marco	13- 2-1934	Montegalda	Vicenza	Dottori commercialisti
152	Farolfi Paolo Filippo	4- 6-1938	Firenze	Firenze	Non iscritto
153	Fasoli Luciano	22- 1-1939	Roma	Roma	Dottori commercialisti
154	Fasoli Nardo	13-10-1922	Villa Carcina	Brescia	Non iscritto
155	Fattori Ugo	16- 6-1922	Piazzola sul Brenta	Milano	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
156	Fava Enzo	8- 9-1946	Morro d'Alba	Jesi	Ragionieri e Dottori commercialisti
157	Favino Gerardo	16- 9-1939	Ascoli Satriano	Foggia	Dottori commercialisti
158	Ferilli Cosimo	16-11-1935	Casarano	Casarano	Dottori commercialisti
159	Ferrari Umberto	20- 5-1912	Carpi	Modena	Dottori commercialisti
160	Ferraro Luigi	28-11-1916	Caserta	Aprilia	Ragionieri
161	Ferraro Sandro	7- 5-1942	Rende	Napoli	Dottori commercialisti
162	Ferri Giorgio	22- 4-1932	Roma	S. Donato Milanese	Non iscritto
163	Ferri Silvano	20-11-1921	Pontassieve	Firenze	Dottori commercialisti
164	Fiaccarini Giancarlo	11-10-1938	Milano	Milano	Dottori commercialisti
165	Filippini Marco	23- 8-1945	Genova	Genova	Ragionieri
166	Fossi Roberto	24- 6-1937	Firenze	Pisa	Ragionieri e Dottori commercialisti
167	Franchini Franco	14-10-1938	Modena	Torino	Avvocati
168	Fratini Francesco	3- 2-1939	Prato	Prato	Dottori commercialisti
169	Frattini Achille	17- 9-1943	Legnano	Milano	Dottori commercialisti
170	Frattura Nicola	6-12-1921	Castel di Sangro	Lanciano	Avvocati
171	Frau Giuliano	23-12-1941	Cagliari	Quartu S. Elena	Ragionieri
172	Frazzetta Salvatore	3- 8-1934	Mazara del Vallo	Mazara del Vallo	Ragionieri
173	Frigo Fortunato	9- 5-1918	Verona	Verona	Dottori commercialisti
174	Frisina Antonino	10- 9-1932	Palermo	Palermo	Dottori commercialisti
175	Fronzoni Giuseppe	5- 7-1930	Castiglione dei Pepoli	Napoli	Dottori commercialisti
176	Fuchs Sepp Harald	12-11-1942	Innsbruck (Austria)	Merano	Non iscritto
177	Fugolo Caterina	19- 2-1944	Piazzola sul Brenta	Torino	Ragionieri
178	Gabbi Sebastiano	6-12-1923	Ventimiglia	Alghero	Dottori commercialisti
179	Gangeri Vincenzo	19-12-1926	Reggio Calabria	Sulmona	Dottori commercialisti
180	Garbarino Mario	24- 8-1923	Sampierdarena	Tortona	Non iscritto
181	Garofalo Silvio	26- 7-1937	Arborea	Cagliari	Dottori commercialisti
182	Gasparrini Dino	5- 5-1923	Bagno a Ripoli	Genova	Dottori commercialisti
183	Gattoni Gabriele	25- 4-1936	Roma	Roma	Non iscritto
184	Genovese Adelchi	5- 3-1916	Avellino	Nocera Inferiore	Procuratori legali
185	Ghirardelli Mario	24-12-1923	Tunisi	Darfo Boario Terme	Non iscritto
186	Giacobbo Carlo	29- 9-1919	Vicenza	Vicenza	Non iscritto
187	Giacomini Orlando	2- 8-1928	Castelletto Ticino	Milano	Non iscritto
188	Giammattei Elmo	16-11-1925	Fano	Fano	Non iscritto
189	Giardiniero Ettore	1- 2-1943	Lecce	Lecce	Dottori commercialisti
190	Giolitto Armando Gian Maria	23- 1-1941	Genova	Genova	Ragionieri
191	Giordani Giantomaso	10- 9-1939	Civitanova del Sannio	Ferrara	Dottori commercialisti
192	Giordano Francesco	7-12-1944	Roma	Padova	Dottori commercialisti
193	Giorgetti Giunio	20- 3-1922	Senigallia	Ancona	Avvocati
194	Giorgetti Sergio	26- 2-1927	Milano	Milano	Dottori commercialisti
195	Giovagnoni Modestino	1- 3-1939	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
196	Giuliani Giuseppe	25- 6-1919	Vercelli	Torino	Dottori commercialisti
197	Giuliani Sandro	30- 5-1948	Jesi	Jesi	Dottori commercialisti
198	Gobbi Lorenzo	13- 7-1941	Chiaravalle	Falconara M.ma	Dottori commercialisti
199	Graffi Enrico	19- 2-1932	Milano	Milano	Dottori commercialisti (Elenco speciale)

N. d'ord	Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
200	Graglia Francesco	4- 7-1915	Savona	Torino	Dottori commercialisti
201	Grandi Umberto	16- 9-1934	Roma	Genova	Avvocati
202	Grillo Umberto	6- 1-1940	Mileto	Milano	Ragionieri
203	Grillo Vittorio	23- 3-1942	Udine	Udine	Dottori commercialisti
204	Gromme Ambrogio	11- 1-1916	Milano	Milano	Non iscritto
205	Grossi Valentino	12- 8-1932	Pesaro	Roma	Ragionieri
206	Guadalupi Alceste Bruno	9- 7-1923	Brindisi	Brindisi	Avvocati
207	Guandalini Giuliano	9- 2-1942	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
208	Guenci Giovanni	28- 5-1938	Pesaro	Savignano sul Rubicone	Dottori commercialisti
209	Guglielmo Paola	14- 3-1930	Torino	Torino	Non iscritta
210	Guma Eduardo	10- 7-1929	Caserta	Milano	Ragionieri
211	Iaccarino Giovanni	5-10-1947	Meta di Sorrento	Meta di Sorrento	Ragionieri
212	Imbrighi Gastone	20- 7-1914	Roma	Roma	Dottori commercialisti
213	Intelisano Sebastiano	12- 2-1944	Letojanni	Monza	Dottori commercialisti
214	Iorio Costanzo	13-12-1940	Foggia	Foggia	Dottori commercialisti
215	Iozzelli Giovan Carlo	9- 4-1929	Pistoia	Pistoia	Dottori commercialisti
216	Isnardi Francesco	18- 5-1934	Guarene	Torino	Ragionieri
217	Jacobini Marco	1- 4-1946	Bari	Bari	Dottori commercialisti
218	Jurman Bruno	8- 2-1932	Trento	Milano	Dottori commercialisti
219	Laccesaglia Giuseppe	25- 1-1921	Canosa di Puglia	Roma	Non iscritto
220	La Grassa Paolo	26-11-1943	Monterchi	Arezzo	Ragionieri
221	Laguardia Mario Rosario	1- 5-1937	Palermo	Palermo	Non iscritto
222	Lajolo Di Cossano Carlo	30- 5-1940	Udine	Torino	Dottori commercialisti
223	La Mura Giovanni Battista	7-10-1938	Castellammare di Stabia	Castellammare di Stabia	Dottori commercialisti
224	Latella Giuseppe	13- 2-1941	S. Bartolomeo in Galdo	Milano	Dottori commercialisti
225	Laurelli Antonio	22- 6-1922	Toro	Campobasso	Non iscritto
226	Laureti Cesare	20-10-1928	Casaprota	Salerno	Non iscritto
227	Lecca Totore	15-11-1940	Monserrato	Cagliari	Dottori commercialisti
228	Leoci Alberto	4- 4-1942	Mesagne	Brindisi	Dottori commercialisti
229	Levi Giuseppe	3-10-1948	Milano	Milano	Ragionieri e Dottori commercialisti
230	Lievore Silvano	5- 9-1927	Vicenza	Vicenza	Avvocati
231	Littera Vittorio	21- 3-1920	Roma	Roma	Non iscritto
232	Liuni Giuseppe	12-12-1938	Spinazzola	Bari	Dottori commercialisti
233	Lizza Orlando	1- 1-1927	S. Angelo a Cupolo	Forlì	Non iscritto
234	Lizzul Rodolfo	15- 9-1926	Berlino (Germania)	Roma	Dottori commercialisti
235	Locatelli Italo	22- 2-1940	Milano	Torrevecchia Pia	Dottori commercialisti
236	Loi Elio	4-10-1939	Lucoli	Macerata	Dottori commercialisti
237	Lombardi Lionello	14- 1-1934	Milano	Roma	Attuari
238	Losi Leonardo	27-10-1938	Ostiglia	Ostiglia	Dottori commercialisti
239	Lotito Giuseppe Gerardo	16-11-1928	Potenza	Potenza	Avvocati
240	Lovati Gal Ferruccio	29-10-1924	Milano	Longone al Segrino	Dottori commercialisti
241	Lucchetti Alfonso	18- 3-1925	Ancona	Ancona	Ragionieri
242	Luini Livio Giorgio	24- 4-1937	Milano	Roma	Dottori commercialisti
243	Lupano Marcello	7- 8-1943	Casale Monferrato	Roma	Non iscritto
244	Macchiaverna Alfredo Luigi	16- 2-1940	Castrignano del Capo	Bologna	Dottori commercialisti
245	Maggioni Franco	1- 1-1926	Milano	Milano	Non iscritto
246	Maggiora Battista Bruno	31-10-1922	Milano	Asti	Non iscritto
247	Magni Pietro	16- 7-1927	Milano	Milano	Non iscritto
248	Mangia Ugo	27- 3-1947	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
249	Mangiaracina Giorgio	1- 2-1939	Sambuca Sicilia	Sambuca Sicilia	Dottori commercialisti
250	Marcenaro Cesare	22- 8-1944	Asmara (Etiopia)	Bologna	Ragionieri
251	Marchei Marcello	14- 9-1938	Cagliari	Roma	Non iscritto
252	Marchese Tullio	26- 9-1924	Paola	Paola	Dottori commercialisti
253	Marchetti Angelo	5- 4-1924	Tavoleto	Savignano sul Rubicone	Ragionieri

N. d'ord.	Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
254	Marchisio Sandro	25- 7-1945	Carcare	Carcare	Ragionieri
255	Marcucci Gaspare	21- 6-1933	Roma	Anguillara Sabazia	Dottori commercialisti
256	Marinelli Ugo	17-10-1941	Roma	Roma	Dottori commercialisti
257	Marini Renzo	17- 8-1944	Nuoro	Cagliari	Ragionieri
258	Marinoni Angelo	28- 3-1939	Crema	Credera-Rubbiano	Ragionieri
259	Marmiroli Anna	4- 7-1921	Suzzara	Milano	Dottori commercialisti
260	Marraffa Giuseppe	8-10-1949	Palermo	Palermo	Non iscritto
261	Marsili Bruno	13- 7-1923	Terni	Monza	Non iscritto
262	Martinelli Abbondio	2- 3-1941	Como	Como	Ragionieri
263	Martucci Luciano	7- 1-1940	Ostuni	Ostuni	Avvocati
264	Marziali Michele	5- 3-1928	Acqua Canina	Roma	Non iscritto
265	Mascellaro Francesco	1- 9-1939	Castellammare di Stabia	Palermo	Ragionieri
266	Massa Giordano	10- 3-1945	Retorbido	Lodi	Ragionieri
267	Mastrangelo Bruno	7-10-1946	Roma	Roma	Dottori commercialisti
268	Masturzo Giuseppe	5- 3-1930	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
269	Mazzella Giovanni	22- 5-1915	Ischia	Napoli	Dottori commercialisti
270	Mazzi Paolo	10-10-1946	Isola d'Istria	Padova	Dottori commercialisti
271	Mei Pierluigi	2- 4-1943	Roma	Roma	Dottori commercialisti
272	Melgari Florindo	31-10-1938	Bergamo	Bergamo	Dottori commercialisti
273	Melillo Nicola	28- 4-1935	Moliterno	Moliterno	Dottori commercialisti
274	Menani Giorgio	15-10-1944	Mantova	Mantova	Dottori commercialisti
275	Menghi Antonio	2- 7-1931	Oppido Mamertina	Nuoro	Non iscritto
276	Menichetti Mario	20-11-1936	Napoli	Gubbio	Dottori commercialisti
277	Merati Enrico	14- 4-1937	Muggiò	Muggiò	Ragionieri
278	Merati Pierangelo	22- 8-1948	Muggiò	Muggiò	Dottori commercialisti
279	Merli Angelo	15- 8-1945	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
280	Mettica Giuseppe	2- 5-1926	Magenta	Magenta	Non iscritto
281	Mezzopera Domenico	20- 7-1931	Fabriano	Fabriano	Ragionieri
282	Minafra Renato	7- 3-1944	Roma	Lecce	Ragionieri e Dottori commercialisti
283	Mincato Vittorio	14- 5-1936	Torrebelvicino	Schio	Ragionieri
284	Minicucci Ercole	7- 9-1922	Roma	Roma	Dottori commercialisti
285	Miraldi Raffaele	2- 6-1941	Vallo della Lucania	Vallo della Lucania	Ragionieri
286	Misticoni Pancrazio	14- 5-1919	Campli	Milano	Ragionieri
287	Montalto Angelo	4- 7-1928	Tripoli	Milano	Avvocati
288	Montenovi Aldo	23-12-1915	Livorno	Napoli	Non iscritto
289	Monti Pietro	17- 7-1943	Baselga di Pinè	Isera	Dottori commercialisti
290	Montrucchio Alfredo	3- 1-1916	Asti	Milano	Ragionieri
291	Mora Lino	19- 8-1920	Carpi	Carpi	Non iscritto
292	Morabito Gregorio	20- 1-1938	Ravagnese	Reggio Calabria	Non iscritto
293	Morando Adriano	19- 7-1922	Genova - Sampierdarena	Genova	Dottori commercialisti
294	Morea Felice	15-10-1908	Bari	Bari	Dottori commercialisti
295	Morelli Mauro	21-10-1947	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
296	Morello Sante	22- 3-1927	Crucoli	Lecce	Dottori commercialisti
297	Moretti Oreste	23- 4-1943	Jesi	Jesi	Dottori commercialisti
298	Morniroli Franca	24- 9-1940	Omegna	Verbania Pallanza	Non iscritta
299	Muglia Pasquale	21- 6-1940	Sassari	Sassari	Non iscritto
300	Murettino Gaetano	11- 9-1944	Bra	Bra	Non iscritto
301	Muzzetto Graziano	4-12-1939	Nuoro	Nuoro	Dottori commercialisti
302	Napolitano Gaetano	3-12-1948	Roma	Roma	Dottori commercialisti
303	Nardullo Carmine	16- 7-1927	Ortanova	Torino	Non iscritto
304	Navarro Gennaro	8- 1-1943	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
305	Negretti Andrea	6- 7-1943	Vestone	Desenzano del Garda	Dottori commercialisti
306	Nenna Valerio	11- 7-1939	Porto Said (Egitto)	Roma	Ragionieri
307	Niccoli Renato	15- 3-1931	S. Michele di Moriana (Francia)	Firenze	Dottori commercialisti
308	Nocerino Decio	21- 7-1933	Ercolano	Napoli	Dottori commercialisti
309	Nosari Adriano	27-10-1942	Bergamo	Bergamo	Ragionieri

N. d'ord	Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
310	Notari Egidio	12-12-1934	Fabriano	Fabriano	Non iscritto
311	Nunziato Santo	25- 6-1921	Benevento	Benevento	Dottori commercialisti
312	Nuzzaci Umberto	11-11-1913	Roma	Roma	Non iscritto
313	Occhipinti Rosario	10- 8-1906	Vittoria	Palermo	Non iscritto
314	Olivieri Pier Luigi	30-11-1924	Parma	Parma	Avvocati
315	Onofri Giovan Battista	10-11-1940	Città di Castello	Città di Castello	Dottori commercialisti
316	Orsini Leo	14- 4-1941	Capistrello	Avezzano	Dottori commercialisti
317	Ortensi Marcello	5- 7-1937	L'Aquila	Roma	Non iscritto
318	Paesano Pietro	4- 4-1933	Trapani	Paceco	Ragionieri
319	Pagliacci Marcello	14-10-1943	Albano Laziale	Rimini	Dottori commercialisti
320	Pagliero Michele	16-12-1946	Saluzzo	Pianezza	Dottori commercialisti
321	Palla Konrad	13-12-1944	Bressanone	Bolzano	Non iscritto
322	Palombi Angelo	4- 9-1933	Brescia	Brescia	Non iscritto
323	Palombo Danilo	4- 9-1936	Firenze	Porto S. Stefano di Monte Argentario	Ragionieri (Elenco speciale)
324	Panaro Vincenzo	16- 7-1911	Memphis (U.S.A.)	Firenze	Dottori commercialisti
325	Panebianco Giuseppe	16- 3-1920	S. Donato Ninea	Castrovillari	Dottori commercialisti
326	Panizza Antonio Domenico	10- 3-1941	Como	Dizzasco Intelvi	Non iscritto
327	Paolone Giuseppe	28- 4-1944	Ascoli Piceno	Pescara	Dottori commercialisti
328	Papa Davide	13- 3-1928	Perugia	Perugia	Ragionieri
329	Pascutti Elia	20- 5-1940	Cognola di Trento	Udine	Ragionieri
330	Pasetti Giancarlo	22- 1-1929	Vigarano Mainarda	Ferrara	Ragionieri
331	Pavan Giuseppe	30- 6-1933	Treviso	Genova	Non iscritto
332	Pavia Letterio	6- 5-1930	Messina	Messina	Dottori commercialisti
333	Pedrazzi Franco	21- 5-1936	Milano	Lido di Spina	Dottori commercialisti
334	Peyra Mario	13- 9-1919	Moncalieri	Torino	Dottori commercialisti
335	Perazzo Luciano	21- 3-1944	Taranto	Milano	Ragionieri
336	Pesaro Laura	8- 9-1941	Milano	Milano	Dottori commercialisti
337	Pesce Domenico	17- 9-1945	Roma	Roma	Dottori commercialisti
338	Petrella Angiolo	20- 8-1937	Larino	Monopoli	Non iscritto
339	Petrucci Domenico	21- [illegible] 1937	Tivoli	Tivoli	Non iscritto
340	Pica Rosario	24- 2-1937	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
341	Piccolo Giuseppe	17-11-1931	Taranto	Taranto	Ragionieri
342	Piccione Paolo	3- 2-1932	Messina	Messina	Avvocati
343	Piccioni Salvatore	11-10-1938	Alghero	Alghero	Avvocati
344	Piccirilli Antonio	23- 3-1936	Roma	Roma	Ragionieri
345	Piconese Dario	20- 7-1939	Candino	Rovereto	Ragionieri
346	Pignataro Enzo	8- 1-1930	Brindisi	Brindisi	Non iscritto
347	Pinello Francesco	11- 2-1937	Gangi	Palermo	Dottori commercialisti
348	Pioli Romeo	17- 3-1945	Collecchio	Salsomaggiore Terme	Ragionieri
349	Piona Carlo	14- 6-1943	Milano	Milano	Dottori commercialisti
350	Piperno Roberta	4-12-1937	Roma	Roma	Ragionieri
351	Piretto Pierre Marie	27- 7-1940	Nanterre (Francia)	Torino	Ragionieri
352	Piro Nicola	2- 4-1940	Pizzo	Milano	Dottori commercialisti
353	Pirovano Alberto	18- 1-1915	Milano	Milano	Dottori commercialisti
354	Plattner Norbert	4- 1-1941	Bolzano	Bolzano	Dottori commercialisti
355	Polettini Umberto	16- 2-1927	Verona	Padova	Ingegneri
356	Polo Paolo	18-11-1940	S. Vito al Tagliamento	Udine	Dottori commercialisti
357	Polverari Paolo	5- 6-1943	Fano	Fano	Ragionieri
358	Ponticelli Carlo	18- 6-1940	Nocera Inferiore	Cagliari	Dottori commercialisti
359	Porcu Raffaele	22- 7-1926	Macomer	Macomer	Non iscritto
360	Porcu Salvatore	30- 6-1938	Selargius	Selargius	Dottori commercialisti
361	Porrini Edoardo	10- 2-1940	Brebbia	Varese	Ragionieri
362	Portacci Nicola	14-11-1940	Martina Franca	Taranto	Dottori commercialisti
363	Portioli Giuseppe	20-12-1935	Curtatone	Milano	Dottori commercialisti
364	Prandoni Fabio	23- 6-1940	Milano	Milano	Dottori commercialisti
365	Previati Turno	8-11-1937	Padova	Padova	Dottori commercialisti

N. d'ord.	Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
366	Prina Giovanni	30- 4-1942	Milano	Milano	Ragionieri
367	Prina Luigi	10-11-1948	Milano	Milano	Ragionieri
368	Principe Giovanni	18-10-1919	Benevento	Benevento	Avvocati
369	Principe Michele	30- 1-1925	Castellammare di Stabia	Napoli	Dottori commercialisti
370	Prosperetti Guido	28-11-1915	Gubbio	Milano	Dottori commercialisti
371	Pugliatti Enrico Angelo	1- 8-1938	Sassari	Sassari	Dottori commercialisti
372	Pugni Giampietro	9- 6-1929	Zeme	Milano	Dottori commercialisti
373	Purelli Angelo	21-11-1936	Vicenza	Vicenza	Dottori commercialisti
374	Queirolo Guido	8- 2-1931	Genova	Roma	Non iscritto
375	Radi Araldo	4- 6-1935	Roma	Roma	Dottori commercialisti
376	Radice Giuseppe	1- 6-1925	Milano	Paderno Dugnano	Ragionieri
377	Ragnelli Gino	22- 4-1908	Pizzoferrato	Pizzoferrato	Ragionieri
378	Ramponi Giancarlo	12- 1-1944	Trebisacce	Milano	Ragionieri
379	Rebecca Giuseppe Vittorio	18- 1-1947	Oderzo	Vicenza	Dottori commercialisti
380	Regazzoni Pietro	8-10-1922	Camerata Cornello	Sondrio	Non iscritto
381	Restivo Giulio	16-10-1920	Palermo	Milano	Non iscritto
382	Riccadonna Armando	5-10-1929	Verona	Bolzano	Ragionieri
383	Ricco Arcangelo	15- 7-1939	Mogadiscio (Somalia)	Roma	Ragionieri
384	Rimini Benito	16-12-1926	Majano (Udine)	Biella	Dottori commercialisti
385	Rinaldi Gian Piero	9-12-1943	Bologna	Roma	Dottori commercialisti
386	Riva Mario	5- 8-1940	Trescore Balneario	Bergamo	Ragionieri
387	Rivano Giovanni	10-11-1904	Carloforte	Roma	Non iscritto
388	Riviezzo Giuseppe	3- 3-1927	Lequile	Lequile	Non iscritto
389	Rivola Oscar	26- 7-1925	Faenza	Faenza	Ragionieri
390	Rizzo Vittorio	22- 2-1940	Bologna	Segrate	Dottori commercialisti
391	Rizzuto Francesco	4- 8-1936	Reggio Calabria	Latina	Dottori commercialisti
392	Rocco Alfredo	3- 6-1919	Roma	Roma	Non iscritto
393	Romani Daniela	30- 7-1948	Bologna	Bologna	Ragionieri
394	Romano Fabio	30- 5-1944	Sabbioneta	Milano	Dottori commercialisti
395	Romano Raffaele Fortunato	4- 1-1919	Casarano	Reggio Emilia	Avvocati
396	Romito Carlo	6- 2-1937	Napoli	Napoli	Non iscritto
397	Roncalli Vittorio	4- 1-1919	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
398	Rosiello Piera	29-11-1926	Spigno Monferrato	S. Michele Mondovì	Non iscritto
399	Rossello Lucio	15- 2-1925	Palermo	Genova	Non iscritto
400	Rossi Isaia	23- 4-1916	Maida	Pavia	Non iscritto
401	Rossini Gian Luigi	2- 5-1936	Finale Emilia	Modena	Dottori commercialisti
402	Rossitto Vincenzino	9- 5-1921	Avola	Roma	Non iscritto
403	Rotunno Vittorio	27- 3-1931	Milano	Milano	Dottori commercialisti
404	Rovelli Giulio	29- 3-1923	Parma	Milano	Non iscritto
405	Russo Aniello	11-11-1941	S. Antimo	S. Antimo	Ragionieri
406	Russo Maria Teresa	25-10-1942	Torino	Torino	Dottori commercialisti
407	Russo Michele	4-12-1939	Napoli	Roma	Ragionieri
408	Russo Ruggiero	4- 3-1942	Orta Nova	Milano	Non iscritto
409	Sacco Paolo	26-11-1940	Napoli	Treviso	Dottori commercialisti
410	Sai Mario	21- 3-1931	Bonnanaro	Maconier	Dottori commercialisti
411	Sala Mauro	25-12-1944	Milano	Milano	Dottori commercialisti
412	Salvadori Pierluigi	21- 7-1928	Como	Parma	Non iscritto
413	Sannoner Gianfranco	6- 6-1940	Foggia	Foggia	Avvocati
414	Sannoner Giorgio	3- 6-1950	Foggia	Foggia	Ragionieri
415	Santambrogio Carlo	15-11-1929	Seveso	Seveso	Ragionieri
416	Santorelli William	12-10-1943	Fano	Fano	Ragionieri
417	Scanavino Andrea	3- 5-1934	Priocca	Torino	Non iscritto
418	Scippa Gaetano	16- 5-1936	S. Maria C.V.	Milano	Dottori commercialisti
419	Scola Claudio	15- 2-1940	Bergamo	Bergamo	Dottori commercialisti
420	Signorile Piero	12- 6-1938	Bari	Bari	Dottori commercialisti

N. d'ord.	Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
421	Silvestro Carmine	26- 4-1936	Cava dei Tirreni	Cava dei Tirreni	Ragionieri
422	Smaldone Pasquale	24- 2-1941	Pompei	Pompei	Dottori commercialisti
423	Spadola Gianfranco	22- 1-1936	Agosta	Pesaro	Ragionieri
424	Spanò Augusto	7- 3-1938	Reggio Calabria	Reggio Calabria	Dottori commercialisti
425	Speranza Romano	17-10-1942	Salerno	Salerno	Ragionieri e Dottori commercialisti
426	Speroni Lino	16- 7-1924	Appiano Gentile	Cassago Brianza	Ragionieri
427	Stassi Giovanni	27- 1-1947	Palermo	Torino	Dottori commercialisti
428	Sterlocchi Costantino	28-12-1928	Milano	Roma	Dottori commercialisti
429	Storico Vincenzo	28- 8-1946	Roma	Roma	Ragionieri
430	Stuardi Emilio	3-12-1932	Torino	Torino	Non iscritto
431	Taccone Vincenzo	20-12-1937	Sesto Campano	Cassino	Dottori commercialisti
432	Tanzi Aldo	23- 5-1945	S. Giovanni Valdarno	Loro Ciuffenna	Dottori commercialisti
433	Tavolacci Pia	6-11-1946	Roma	Roma	Ragionieri
434	Tirabassi Aldo	9- 7-1924	Cupra Marittima	Milano	Non iscritto
435	Tirrò Carmelo	28- 3-1938	Savona	Brescia	Dottori commercialisti
436	Toffoloni Franco	7-11-1938	Milano	Milano	Ragionieri
437	Tolomei Bruna	19-12-1935	Torino	Rosta	Ragionieri
438	Tomassini Silvio	12- 1-1914	Roma	Roma	Non iscritto
439	Torri Mario	3- 6-1937	Savignano sul Rubicone	Savignano sul Rubicone	Non iscritto
440	Toso Franco	21- 6-1939	Visco	Aiello del Friuli	Dottori commercialisti
441	Trapanese Vincenzo	20- 1-1942	Cava dei Tirreni	Cava dei Tirreni	Dottori commercialisti
442	Traversa Pier Giuseppe	14- 7-1934	Bari	Bari	Ragionieri e Dottori commercialisti
443	Tribuzio Donato	9- 1-1930	Rionero in Vulture	Rionero in Vulture	Avvocati
444	Tucci Sergio	12- 2-1949	Tione di Trento	Bergamo	Dottori commercialisti
445	Tudini Massimo	16-10-1940	Roma	Roma	Geometri
446	Vagnetti Leo	26- 7-1929	Cortona	Chiusi	Non iscritto
447	Vairano Ernesto	28-10-1939	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
448	Valaperta Antonio	5- 4-1917	Cairo (Egitto)	Roma	Non iscritto
449	Valenti Terrasi Alessandro	23-10-1924	Palermo	Palermo	Non iscritto
450	Valvano Antonino	8- 1-1937	Melfi	Melfi	Ragionieri
451	Varini Alberto	17- 9-1938	Mantova	Montebelluna	Dottori commercialisti
452	Vedovato Riccardo	22- 6-1930	Roma	Roma	Non iscritto
453	Ventura Giuseppe	14- 5-1938	Augusta	Augusta	Ragionieri
454	Venturelli Francesco	17-11-1947	Casoria	Bari	Dottori commercialisti
455	Verdiglione Bruno	27-11-1931	Serra S. Bruno	Roma	Non iscritto
456	Veronesi Antonio	22- 9-1916	Milano	Milano	Non iscritto
457	Villa Emilio	24- 5-1944	Cremeno	Muggiò	Ragionieri
458	Vittori Antonio	14- 5-1938	Latina	Latina	Ragionieri
459	Zappettini Flavio	3- 6-1949	Milano	Milano	Dottori commercialisti
460	Zentillini Umberto Michele	9-11-1926	Bucarest (Romania)	Roma	Non iscritto
461	Zerbi Oreste	19- 8-1934	Fino Mornasco	Como	Ragionieri
462	Zia Vincenzo	20-12-1932	L'Aquila	L'Aquila	Dottori commercialisti
463	Zini Agostino	12- 4-1941	S. Pancrazio P.se	Parma	Ragionieri
464	Zoli Riccardo	22- 2-1941	Trieste	Milano	Ragionieri
465	Zuccalli Guido	11- 9-1921	Cremona	Cremona	Non iscritto
466	Zuliani Girolamo	10- 1-1944	Ferrara di Montebaldo	Verona	Dottori commercialisti

Roma, addì 23 dicembre 1977

Il presidente della commissione centrale
CESARONI

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi al portatore dal 1° gennaio al 31 marzo 1978.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 934, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sarà approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1978, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame delle assemblee legislative;

Visto l'art. 39 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978 che, tra l'altro, dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con i suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato, e di autorizzare, eccezionalmente, il rimborso anticipato degli stessi;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio 1978 al 31 marzo 1978;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata dal 1° gennaio 1978 al 31 marzo 1978 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi al portatore.

Gli importi, le scadenze, la data e il prezzo base di collocamento sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

I buoni sono emessi per le seguenti serie:

serie L	L.	5.000.000
» M	»	10.000.000
» N	»	50.000.000
» O	»	100.000.000
» P	»	500.000.000
» Q	»	1.000.000.000

Art. 3.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato, fermo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo, nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e di altri operatori tramite gli agenti di cambio.

Il Ministro per il tesoro, col decreto di cui al comma secondo dell'art. 1 determina fra le predette categorie di operatori quelle che possono mensilmente concorrere all'assegnazione dei buoni.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 4.

Ai fini dell'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro, le offerte devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale Servizio rapporti col Tesoro, in Roma, con l'indicazione dell'importo dei buoni e del prezzo a cui si intende sottoscrivere.

Le eventuali maggiorazioni rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni centesimali diverse da quelle sopra prescritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

E' consentita da parte di uno stesso richiedente la presentazione di più di una offerta a prezzi diversi.

Art. 5.

Le comunicazioni di cui all'articolo precedente, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono pervenire entro il termine stabilito di volta in volta con il decreto previsto dal secondo comma dell'art. 1, a mezzo lettera chiusa in busta assicurata con chiusura a ceralacca e con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzarsi alla suddetta Amministrazione centrale. Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non vengono prese in considerazione.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo precedente, è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini dell'aggiudicazione, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro per il tesoro con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

L'assegnazione viene effettuata al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.

Qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima ed i buoni ordinari del tesoro vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa verrà attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 7.

Un esemplare del verbale redatto dal funzionario del Tesoro contenente tra l'altro il prezzo di aggiudicazione dei buoni, è trasmesso, a cura del Ministero del tesoro, alla Corte dei conti.

Art. 8.

Con apposito decreto del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere disposte emissioni di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia.

Art. 9.

Dal 1° gennaio 1978 al 31 marzo 1978 è eccezionalmente autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato può essere chiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21 — o se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale — dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 10.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione tenendo conto dei giorni effettivamente intercorrenti tra la data del rimborso e quella di scadenza.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al capo X, cap. 2368, dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1978.

Art. 11

Le sezioni di tesoreria provinciale all'atto della emissione dei titoli, apporranno sui titoli stessi l'indicazione dell'anno finanziario, nonché la numerazione progressiva per ciascuna serie sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del tesoro farà pervenire all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

In deroga al disposto dell'art. 547 del regolamento di contabilità generale dello Stato è data facoltà alle tesorerie medesime di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici la firma del cassiere e del capo della sezione di tesoreria provinciale, nonché il timbro della tesoreria medesima.

Art. 12.

Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1978 restano quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale del 2 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1978
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 61

(271)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « La Municipale », in Torino

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1977, i poteri conferiti all'avv. Giorgio Torellini, commissario governativo della società cooperativa edilizia « La Municipale », con sede in Torino, sono stati prorogati fino al 30 maggio 1978.

(158)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monte Urano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1978 il comune di Monte Urano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(23/M)

Autorizzazione al comune di Appignano del Tronto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1978 il comune di Appignano del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.210.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(24/M)

Autorizzazione al comune di Popoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1978 il comune di Popoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 54.240.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(29/M)

Autorizzazione al comune di Castelpetroso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1978 il comune di Castelpetroso (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(32/M)

Autorizzazione al comune di Fogliano Redipuglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1978 il comune di Fogliano Redipuglia (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.540.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(21/M)

Autorizzazione al comune di Monte Urano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1978 il comune di Monte Urano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 44.810.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(22/M)

Autorizzazione al comune di Popoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1978 il comune di Popoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 61.869.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(28/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

Corso dei cambi del 5 gennaio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	876,05	876,05	874,15	876,05	876 —	876,02	875,95	876,05	876,05	876 —
Dollaro canadese	798,85	798,85	800 —	798,85	799 —	798,80	798,70	798,85	798,85	798,85
Franco svizzero	427,85	427,85	426,90	427,85	425,25	427,80	427,10	427,85	427,85	427,85
Corona danese	149,60	149,60	150 —	149,60	149,30	149,55	149,35	149,60	149,60	149,60
Corona norvegese	168,55	168,55	168,50	168,55	168,45	168,50	168,42	168,55	168,55	168,55
Corona svedese	185,84	185,84	186 —	185,84	185,94	185,80	185,70	185,84	185,84	185,84
Fiorino olandese	379,70	379,70	379,495	379,70	379,85	379,65	384 —	379,70	379,70	379,70
Franco belga	26,414	26,414	26,40	26,414	26,60	26,40	26,44	26,414	26,414	26,40
Franco francese	185,04	185,04	185 —	185,04	184,60	185,02	185,20	185,04	185,84	185 —
Lira sterlina	1660,70	1660,70	1663 —	1660,70	1657,40	1660,65	1660 —	1660,70	1660,70	1660,70
Marco germanico	408,35	408,35	406 —	408,35	407 —	408,30	408,50	408,35	408,35	408,25
Scellino austriaco	56,82	56,82	56,90	56,82	56,50	56,80	56,96	56,82	56,82	56,80
Escudo portoghese	22,10	22,10	21,75	22,10	21,90	22,08	21,50	22,10	22,10	22,10
Peseta spagnola	10,803	10,803	10,80	10,803	10,80	10,78	10,8590	10,803	10,803	10,80
Yen giapponese	3,642	3,642	3,64	3,642	3,60	3,62	3,65	3,642	3,642	3,64

Media dei titoli del 5 gennaio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	78,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,950
» 5 % (Ricostruzione)	95,025
» 5 % (Città di Trieste)	94,175
» 5 % (Beni esteri)	95,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,475
» 5,50 % » » 1968-83	77,250
» 5,50 % » » 1969-84	75,350
» 6 % » » 1970-85	76,300
» 6 % » » 1971-86	71,825
» 6 % » » 1972-87	71,950
» 9 % » » 1975-90	73,400
» 9 % » » 1976-91	78,975
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	98,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,225
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,775
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,050
» poliennali 7 % 1978	98,700
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,775
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94 —
» » 9 % 1980	93,325
» » 10 % 1981	93,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 gennaio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	876 —
Dollaro canadese	798,775
Franco svizzero	427,475
Corona danese	149,475
Corona norvegese	168,485
Corona svedese	185,67
Fiorino olandese	381,81
Franco belga	26,427
Franco francese	185,125
Lira sterlina	1660,35
Marco germanico	408,425
Scellino austriaco	56,89
Escudo portoghese	21,80
Peseta spagnola	10,821
Yen giapponese	3,646

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

Corso dei cambi del 6 gennaio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	874,60	874,60	875 —	874,60	874,55	874,60	874,70	874,60	874,60	874,60
Dollaro canadese	800 —	800 —	800 —	800 —	800,12	800 —	800 —	800 —	800 —	800 —
Franco svizzero	432,95	432,95	431 —	432,95	431,55	432,80	433 —	432,95	432,95	432,95
Corona danese	149,70	149,70	149,20	149,70	149,60	149,70	149,70	149,70	149,70	149,70
Corona norvegese	167,77	167,77	167,70	167,77	167,85	167,70	167,85	167,77	167,77	167,75
Corona svedese	186,65	186,65	186,50	186,65	184,50	186,70	186,80	186,65	186,65	186,65
Fiorino olandese	380,88	380,88	380,30	380,88	380,80	380,85	380,98	380,88	380,88	380,88
Franco belga	26,37	26,37	26,37	26,37	26,35	26,38	26,3690	26,37	26,37	26,35
Franco francese	184,85	184,85	185 —	184,85	184,90	184,80	184,85	184,85	84,85	184,85
Lira sterlina	1665,90	1665,90	1664 —	1665,90	1664,25	1665,90	1666,95	1665,90	1665,90	1665,90
Marco germanico	409,49	409,49	408,60	409,49	409,50	409,49	409,35	409,49	409,49	409,50
Scellino austriaco	57,30	57,30	57,25	57,30	56,45	57,30	57,32	57,30	57,30	57,30
Escudo portoghese	21,98	21,98	21,75	21,98	21,75	21,98	21,70	21,98	21,98	21,98
Peseta spagnola	10,825	10,825	10,82	10,825	10,80	10,82	10,8250	10,825	10,825	10,80
Yen giapponese	3,634	3,634	3,64	3,634	3,63	3,64	3,6360	3,634	3,634	3,63

Media dei titoli del 6 gennaio 1978

Rendita 5 % 1935	73,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	94,950
» 5 % (Ricostruzione)	95,025
» 5 % (Città di Trieste)	94,175
» 5 % (Beni esteri)	95,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,800
» 5,50 % » » 1968-83	77,350
» 5,50 % » » 1969-84	75,350
» 6 % » » 1970-85	76,300
» 6 % » » 1971-86	71,825
» 6 % » » 1972-87	71,950
» 9 % » » 1975-90	78,400
» 9 % » » 1976-91	78,975
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	98,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78 —
» poliennali 7 % 1978	98,725
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,575
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,125
» » 9 % 1980	93,275
» » 10 % 1981	93,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 gennaio 1978

Dollaro USA	874,65
Dollaro canadese	800 —
Franco svizzero	432,975
Corona danese	149,70
Corona norvegese	167,81
Corona svedese	186,725
Fiorino olandese	380,93
Franco belga	26,369
Franco francese	184,90
Lira sterlina	1666,425
Marco germanico	409,42
Scellino austriaco	57,31
Escudo portoghese	21,84
Peseta spagnola	10,825
Yen giapponese	3,635

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1977

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1977 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 novembre 1977			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1976			111.917		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	33.351.796			
	residui	786.207			
	Totale		34.138.003		
Accensione di prestiti	competenza	8.706.387			
	residui	422			
	Totale		8.706.809		
Spese correnti	competenza			28.521.956	
	residui			5.916.769	
	Totale				34.438.725
Spese in conto capitale	competenza			4.554.901	
	residui			2.480.661	
	Totale				7.035.562
Rimborso di prestiti	competenza			966.483	
	residui			208.580	
	Totale				1.175.963
Gestione di tesoreria					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		74.922.859		69.035.034	
Conti correnti		109.066.789		112.266.655	
Incassi da regolare		79.172.111		79.061.732	
Altre gestioni		38.596.215		37.497.610	
	Totale		301.757.974		297.861.031
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		644.125		873.677	
Pagamenti da regolare		7.421.798		6.894.148	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		9.372.443		10.020.220	
Altri crediti		75.408.328		79.206.986	
	Totale		92.846.694		96.995.031
	Totale complessivo		437.561.397		437.505.412
Fondo di cassa al 30 novembre 1977			—		55.985
	Totale a pareggio		437.561.397		437.561.397

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 30 novembre 1977 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			55.985	
Crediti di tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		229.715		
Pagamenti da regolare		4.020.649		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		6.068.255		
Altri crediti		15.862.614		
	Totale crediti		26.181.233	
	In complesso			26.237.213
Debiti di tesoreria				
Debito fluttuante		44.877.147		
Conti correnti		9.145.714		
Incassi da regolare		890.888		
Altre gestioni		3.439.738		
	Totale debiti			58.353.487
Situazione del Tesoro (passività)				32.116.269

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 novembre 1977: lire 417.459 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(253)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

Situazione al 30 novembre 1977

ATTIVO

Voce		Parziale		Totale
Oro			L.	7.179.307.339.879
Cassa			»	219.797.436.869
Portafoglio su piazze italiane:				
— risconto alle Aziende di credito	L.	26.228.247.385		
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—		26.228.247.385
Anticipazioni:				
— in conto corrente	L.	438.736.949.868		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	186.196.771.250		
— a scadenza fissa	»	—		624.933.721.118
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione			L.	—
Attività verso l'estero in valuta			»	5.426.779.767
Ufficio Italiano Cambi:				
— conto corrente ordinario	L.	5.098.809.158.016		
— conti speciali	»	7.927.451.197.330		13.026.260.355.346
Anticipazioni straordinarie al Tesoro			L.	—
Risconto per finanziamenti ammassi			»	1.309.319.432.280
Conto corrente per il servizio di tesoreria			»	6.587.922.742.899
Servizi diversi per conto dello Stato partite debitorie			»	35.240.422.987
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato			»	22.008.181.231.865
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386			»	458.627.812.682
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:				
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	723.379.058.763		
— altre attività	»	290.051.664.137		1.013.430.722.900
Immobili per uso ufficio			L.	1
Partite varie attive			»	3.067.564.699.393
Spese dell'esercizio			»	1.173.181.891.148
				56.735.422.836.519
Impegni:				
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione			L.	1.651.746.407.843
Depositi:				
— a garanzia	L.	3.606.187.748.418		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria		—		
— altri		26.841.591.887.383		30.447.779.635.801
Depositari di titoli e valori			L.	348.749.869
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	2.152.126.708
TOTALE			L.	88.837.449.756.740

PASSIVO

Voce		Parziale		Totale
Circolazione			L.	14.596.347.789.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista			»	89.005.390.506
Depositi in conto corrente liberi			»	529.461.675.644
Depositi in conto corrente vincolati a tempo			»	1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386			»	917.888.366.922
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:				
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	20.295.721.770.706		
— altri	»	5.799.164		20.295.727.569.870
Depositi in valuta estera:				
— per conto U.I.C.	L.	4.938.015.133.347		
— altri	»	4.917.146.662		4.942.932.280.009
Conti dell'estero in lire:				
— per conto U.I.C.	L.	2.698.024.281.568		
— altri	»	88.383.024.192		2.786.407.305.760
U.I.C. conto corrente ordinario			L.	—
Conto corrente per il servizio di tesoreria			»	—
Servizi diversi per conto dello Stato partite creditorie			»	133.519.708.011
Servizi di cassa per conto di enti vari			»	35.454.041.416
Fondi diversi accantonati			»	7.100.145.089.397
Partite varie passive			»	3.943.969.971.498
Capitale sociale	L.	300.000.000		
Fondo di riserva ordinario	»	71.982.323.777		
Fondo di riserva straordinario	»	72.835.981.443		145.118.305.220
Rendite dell'esercizio			L.	1.218.445.323.266
				56.735.422.836.519
Impegni			L.	1.651.746.407.843
Depositanti			»	30.447.779.635.801
Titoli e valori presso terzi			»	348.749.869
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	2.152.126.708
TOTALE			L.	88.837.449.756.740

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: SALONICO

(254)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana della Sila Piccola, società cooperativa a responsabilità limitata, in Taverna, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 27 dicembre 1977, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana della Sila Piccola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Taverna (Catanzaro), e la sua sottoposizione all'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il rag. Guglielmo Lapenna, nato a Catanzaro il 15 aprile 1937 è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Enrico Brogneri, nato a S. Pietro Apostolo (Catanzaro) il 14 ottobre 1943, dott. Giancarlo Pittelli, nato a Catanzaro il 9 febbraio 1953, dott. Emanuele Valentini, nato a Girifalco (Catanzaro) il 6 ottobre 1947, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana della Sila Piccola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Taverna (Catanzaro), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1978

Il Governatore: BAFFI

(224)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Revere

Con deliberazione della giunta regionale 25 ottobre 1977, n. 12247, resa esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Revere (Mantova), adottato con deliberazione consiliare 25 ottobre 1975, n. 73/2548.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare.

(61)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castello di Brianza

Con deliberazione della giunta regionale 25 ottobre 1977, n. 12245, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castello di Brianza (Como), adottato con deliberazione consiliare 20 ottobre 1974, n. 44 e 25 marzo 1977, n. 26.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari.

(62)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Torrevecchia Pia

Con deliberazione della giunta regionale 25 ottobre 1977, n. 12244, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Torrevecchia Pia (Pavia), adottato con deliberazione consiliare del 12 settembre 1975, n. 45 e 12 febbraio 1976, n. 7.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari.

(63)

Approvazione del piano di zona del comune di Cassinetta di Lugagnano

Con deliberazione della giunta regionale 25 ottobre 1977, n. 12267, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cassinetta di Lugagnano (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e succcessive modificazioni.

(67)

Approvazione del piano di zona del comune di Civate

Con deliberazione della giunta regionale 25 ottobre 1977, n. 12269, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Civate (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e succcessive modificazioni.

(64)

Approvazione del piano di zona del comune di Robbio

Con deliberazione della giunta regionale 4 ottobre 1977, n. 11855, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Robbio (Pavia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e succcessive modificazioni.

(65)

Varianti ai piani di zona dei comuni di Arcore, Bareggio, Bresso, Cernusco sul Naviglio, Cormano, Gessate, Merlino, Monza, Ornago e Trezzano sul Naviglio.

Con deliberazione della giunta regionale del 2 agosto 1977, n. 11042, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante in ampliamento al piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare dei comuni di Arcore, Bareggio, Bresso, Cernusco sul Naviglio, Cormano, Gessate, Merlino, Monza, Ornago e Trezzano sul Naviglio, tutti in provincia di Milano.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria dei predetti comuni, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(160)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Chieti

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Chieti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Chieti.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di L'Aquila.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di L'Aquila entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 11 novembre 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1977
Registro n. 30 Giustizia, foglio n. 311

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di L'Aquila

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via c.a.p. chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Chieti, indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data,

Firma (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(13860)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per l'anno 1977-78 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1977-78 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza:

a) 400 da L. 80.000 ciascuna per la frequenza del primo, secondo e terzo corso della scuola media unica od istituti equiparati;

b) 400 da L. 150.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

c) 400 da L. 400.000 ciascuna per la frequenza delle università od altri istituti accademici superiori, di cui:

150 riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

250 riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Per i concorrenti costretti ad alloggiare in località diverse da quella del luogo di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 400.000 a L. 700.000.

Nell'ambito della categoria *c*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite, la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi, e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette categorie *a*), *b*), *c*) andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1976-77 (compresa la sessione di febbraio 1978) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà con una media non inferiore a 24/30;

b) se studenti delle scuole medie inferiori e superiori, ovvero studenti universitari iscritti al primo corso dell'anno accademico 1977-78: siano stati promossi in unica sessione; abbiano riportato nello scrutinio o negli esami il giudizio complessivo non inferiore a «buono», oppure una votazione non inferiore alla media di 7/10, ovvero di 42/60 negli esami finali di Stato (maturità classica, tecnica, scientifica, ecc.); non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1976-77.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivano ad altri corsi di laurea od a corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonchè quelli che per l'anno accademico 1977-78 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado che per l'anno 1977-78 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile dovranno essere redatte sugli appositi moduli da ritirarsi presso la prefettura di residenza e presentate alla medesima entro e non oltre i seguenti termini:

10 marzo 1978 per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado;

10 giugno 1978 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, sempre alla prefettura di residenza, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado:

la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1976-77 con l'espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1976-77;

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1977-78 al primo corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1976-77;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del secondo corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1976-77 (compresa la sessione di febbraio 1978) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna materia dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1977-78 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) solo per il personale in posizione di quiescenza: atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risulti che il richiedente è un segretario comunale o provinciale in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione, nonchè l'indicazione dell'ultima sede di servizio e dell'anno in cui lasciò il servizio attivo;

5) dichiarazione del prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede, attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria dalla località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal richiedente funzionario in attività di servizio o in posizione di quiescenza. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per il personale in attività di servizio è sufficiente il visto del capo dell'amministrazione.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste all'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 23 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(191)

Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per l'anno 1977-78 agli orfani dei segretari comunali e provinciali.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 17, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1977-78 agli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione:

a) 40 da L. 110.000 ciascuna per la frequenza del primo, secondo e terzo corso della scuola media unica ed istituti equiparati;

b) 50 da L. 200.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

c) 50 da L. 500.000 ciascuna per la frequenza delle università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

20 riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

30 riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Per i concorrenti costretti ad alloggiare in località diverse da quella del luogo di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 500.000 a L. 800.000.

Nell'ambito della categoria *c*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette tre categorie *a*), *b*), *c*) andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1976-77 (compresa la sessione di febbraio 1978) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà;

b) se studenti delle scuole medie inferiori e superiori, ovvero studenti universitari iscritti al primo corso dell'anno accademico 1977-78: siano stati promossi in unica sessione e non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1976-77.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonchè quelli che per l'anno accademico 1977-78 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado che per l'anno 1977-78 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere redatte sugli appositi moduli da ritirarsi presso la prefettura di residenza e presentate alla medesima entro e non oltre i seguenti termini:

10 marzo 1978 per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado;

10 giugno 1978 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, sempre alla prefettura di residenza, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado:

la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1976-77 con l'espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in un'unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1977-78;

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1977-78 al primo corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1976-77;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del secondo corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1976-77 (compresa la sessione di febbraio 1978) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna di tali materie dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1977-78 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il candidato è orfano di segretario comunale o provinciale che all'atto del decesso si trovava in attività di servizio di ruolo, ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione;

5) dichiarazione del prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede, attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria dalla località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato medesimo, se maggiorenne, ovvero da chi esercita la patria potestà, se minorenne.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione, che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 23 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(190)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che l'amministrazione degli ospedali riuniti di Roma ha comunicato che il prof. Moraldi Mino è stato collocato in pensione in data 1° gennaio 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Ambroso Giuseppe, primario dell'ospedale « A. di Summa » di Brindisi è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare che si terrà a Roma il giorno 31 gennaio 1977 in sostituzione del prof. Moraldi Mino, collocato in pensione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1977
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 264

(13863)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(9/S)

OSPEDALE « S. MARTINO » DI ORISTANO

Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Oristano.

(63/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Oristano.

(62/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780120)